SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 1990, n. 284.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La tabella 23 concernente la pianta organica dei magistrati, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituita con la tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. La tabella 1 concernente la pianta organica degli uffici giudiziari allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è sostituita con la tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. La tabella 12 concernente la pianta organica del personale dell'A.N.A.S., allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituita con la tabella 3 allegata al presente decreto.

Art. 4.

1. La tabella 2 concernente la pianta organica del personale del Ministero dei trasporti, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 83, è integrata dalla tabella 4 allegata al presente decreto, che riguarda il personale della Direzione generale dell'aviazione civile - Ufficio controllo traffico di Bolzano.

Art. 5.

1. La tabella 7 concernente la pianta organica del personale dell'I.N.A.I.L., allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521, è sostituita con la tabella 5 allegata al presente decreto.

Art. 6.

1. La tabella 6 concernente la pianta organica del personale dell'I.N.P.S., allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521, è sostituita con la tabella 6 allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA 1

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ESTRATTO DELLE PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI STABILITE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 DICEMBRE 1966, N. 1185, E SUCCESSIVE VARIAZIONI.

Qualifiche	Posti
Tribunale di Bolzano	
Presidente	1
Presidenti di sezione	3
Giudici	16
Procura della Repubblica di Bolzano	
Procuratore	1
Sostituti	5
Pretura circondariale	
Consigliere pretore dirigente	1
Consigliere pretore	1
Pretori	17
Procura della Repubblica presso pretura circondariale	
Procuratore	1
Sostituti	5

TABELLA 2

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ORGANICI UFFICI GIUDIZIARI SITI IN PROVINCIA DI BOLZANO

UFFICI	RUOLI DEL PERSONALE											
	Personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie							IV qualif. conducenti di automezzi spec.	III qualif. addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	*Personale degli uffici notificazioni esecuzioni e protesti*		
	Primi dirigenti	IX qualif. direttori di cancelleria	VIII qualif. funzionari di cancelleria	VII qualif. collaboratori di cancelleria	VI qualif. assistenti giudiziari	V qualif. operatori amm.vi	IV qualif. dattilografi			VII qualif. collaboratori amm.vi settore UNEP	VI qualif. assistenti amm.vi settore UNEP	V qualif. operatori amm.vi settore UNEP
Tribunale	1	1	8	17	2	18	4	3	8	6	6	4
Procura Repubblica presso tribunale	1	1	2	7	1	6	2	2	4	—	—	—
Pretura circondariale	1	1	6	8	2	15	2	3	7	—	—	—
Procura Repubblica c/o pretura circondariale	—	1	—	2	5	2	7	4	4	—	—	—
Sezioni distaccate di:												
Bressanone	—	—	2	2	—	3	—	—	2	1	1	1
Brunico	—	—	3	3	—	3	—	—	2	2	1	—
Merano	—	—	4	4	—	5	—	—	2	1	2	2
Silandro	—	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—
Vipiteno	—	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	1
Totali	3	4	27	45	10	56	15	12	31	12	10	8

TABELLA 3

ANAS

Personale dell'ufficio:	
Ingegneri	2
Direttore di divisione amministrativo	1
Segretario traduttore	7
Ragionieri	2
Geometri	22
Programmatore capo	1
Perito meccanico	1
Coadiutori	23
Assistenti	20
Operatori CED	2
Custodi	4
Centralinisti	2
Commessi	4
Totale . . .	93
Personale officina:	
Capi operai	2
Meccanici	18
Conducenti autovetture	6
Totale . . .	26
Personale periferico:	
Capi cantonieri	42
Cantonieri	138
Operai conducenti	44
Totale . . .	224
Totale generale . . .	343

TABELLA 4

MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione generale dell'aviazione civile

VIII qualifica funzionale:	
Profilo professionale: funzionario amministrativo	1
VI qualifica funzionale:	
Profilo professionale: addetto al traffico aereo	4
IV qualifica funzionale:	
Profilo professionale: coadiutore	2
Profilo professionale: conducente di automezzi speciali	2
Totale . . .	9

TABELLA 5

INAIL
Ruolo locale di Bolzano

TABELLA NUOVO ORGANICO DISTRIBUITO PER RUOLO/QUALIFICA

Ruolo/qualifica	Totali
1) *Dirigenza:*	
Dirigente superiore	1
Dirigente	4
Totale . . .	5
2) *Decima qualifica:*	
Ramo tecnico specialista	1
Ramo tecnico per l'edilizia	1
Ramo legale	4
Totale . . .	6
3) *IX livello:*	
Funzionario capo	9
Esperto di amministrazione	5
Totale . . .	14
4) *VIII livello:*	
Funzionario socio educativo	1
Funzionario di informatica	1
Funzionario di amministrazione	12
Totale . . .	14
5) *VII livello:*	
Ispettore di vigilanza	8
Collaboratore professionale	2
Collaboratore socio-assistenziale	3
Collaboratore di informatica	7
Collaboratore di amministrazione	32
Perito di ematologia e immunologia	1
Totale . . .	53
6) *VI livello:*	
Assistente di amministrazione	20
Assistente sanitario	17
Totale . . .	37

Ruolo/qualifica	Totali
7) *V livello:*	
Operatore specializzato	4
Operatore di amministrazione	9
Totale ...	13
8) *IV livello:*	
Archivista	8
Totale ...	8
9) *III livello:*	
Conducente di automezzi	1
Ausiliario alle lavorazioni	1
Ausiliario di amministrazione	4
Totale ...	6
10) *Ruolo sanitario:*	
Medico primario	1
Aiuto medico	4
Assistente medico	4
Totale ...	9
Totale generale ...	165

TABELLA 6

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

RUOLO DEGLI UFFICI INPS AVENTI SEDE IN PROVINCIA DI BOLZANO

Dirigente generale	—
Dirigente superiore	6
Primo dirigente	1
Totale ...	7
Qualifiche medico-legali:	
Primario medico-legale	1
Aiuto medico-legale	2
Assistente medico-legale	3
Totale ...	6
X qualifica funzionale:	
Consulente prof.le legale	2
Consulente prof.le tecnico-edilizio	—
Consulente prof.le attuariale	—
Totale ...	2
IX qualifica funzionale	11
VIII qualifica funzionale	13
VII qualifica funzionale	201
VI qualifica funzionale	68
V qualifica funzionale	13
IV qualifica funzionale	10
III qualifica funzionale	4
Totale ...	320
Totale generale ...	335

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, sono così formulati:

«Art. 89. — Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale dei dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo».

«Art. 100. — I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove vi a avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare».

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

— Il D.P.R. n. 752/1976, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego».

Nota all'art. 1:

— Per il citato D.P.R. n. 752/1976 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 571/1978 reca lo stesso titolo del citato D.P.R. n. 752/1976.

Nota all'art. 3:

— Per il citato D.P.R. n. 752/1976 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 83/1980 reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige per la modifica di talune tabelle allegate al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano».

Nota all'art. 5:

— Il D.P.R. n. 521/1987 reca: «Modificazioni alle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al D.P.R. n. 752 del 1976, in materia di proporzionale negli uffidi statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego».

Nota all'art. 6:

— Per il citato D.P.R. n. 521/1987, si veda la precedente nota all'art. 5.

90G0335

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 ottobre 1990.

Integrazione ed aggiornamento delle norme sull'organizzazione, sull'amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità d'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969), con il quale vennero approvate le norme sull'organizzazione dei servizi, sull'amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade, istituito dall'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, che poi ha assunto la denominazione di «Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane» a termini dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, ed in particolare l'art. 10 della stessa, che ha dato facoltà agli enti concessionari di autostrade, o alle società da essi appositamente costituite, di realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purché connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

Visto il quinto comma del medesimo art. 10, che ha autorizzato il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane ad erogare, con le disponibilità ivi indicate, contributi in conto interessi agli enti e società sopra cennati, a fronte di contratti di mutuo da questi ultimi stipulati per il finanziamento delle predette infrastrutture, demandando al Ministro del tesoro di provvedere, con proprio decreto — ad integrazione ed aggiornamento del citato decreto ministeriale del 29 maggio 1969 — alla definizione delle modalità attuative della disposizione in parola ed alla fissazione della misura dei contributi in conto interessi da erogare;

Ritenuto che occorra provvedere in merito;

Visto lo schema delle norme sull'organizzazione dei servizi, sull'amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo centrale di

garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, deliberate dal comitato amministrativo del Fondo stesso ad integrazione ed aggiornamento di quelle approvate con il ripetuto decreto ministeriale 29 maggio 1969 e proposte, con lettera n. 60478 del 20 novembre 1989, per l'approvazione prevista dall'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 382;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 382, sono approvate le norme sull'organizzazione dei servizi, sull'amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, contenute in n. 35 articoli nell'allegato al presente decreto, che forma parte integrante dello stesso.

Dette norme sostituiscono integralmente quelle approvate con il decreto ministeriale in data 29 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 23 giugno 1969.

Art. 2.

Il contributo in conto interessi da corrispondersi dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è fissato in misura pari al 50% della quota interessi compresa nelle singole rate di ammortamento dei mutui stipulati dagli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 10 per il finanziamento delle infrastrutture ivi previste.

Il contributo sarà corrisposto direttamente agli enti o società interessati, con le modalità stabilite dall'art. 26 dell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

ALLEGATO

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE, SULL'AMMINISTRAZIONE, SULLA GESTIONE, SUL FUNZIONAMENTO E SULLE MODALITÀ D'INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRADE E PER LE FERROVIE METROPOLITANE.

Titolo I

COSTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1.

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, istituito con l'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Il Fondo ha durata indeterminata ed è regolato dalle disposizioni di legge che lo riguardano e dalle presenti norme.

Art. 2.

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 3.

Scopo del Fondo è di provvedere:

a) ad assicurare — ai sensi dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 — l'automatica operatività della garanzia dello Stato riconosciuta di diritto sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse dagli enti locali, ovvero dagli enti e dalle società concessionarie per la costruzione di autostrade e di ferrovie metropolitane, qualora detti enti non abbiano soddisfatto gli impegni verso gli istituti creditori o gli obbligazionisti;

b) a rendere operante la garanzia dello Stato riconosciuta di diritto — ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e dell'art. 6 della predetta legge n. 1042/1969 — sulle obbligazioni emesse dagli istituti di credito, anche in deroga a disposizioni statutarie, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade e di ferrovie metropolitane;

c) ad effettuare gli interventi previsti dall'art. 15, comma sesto, della legge 12 agosto 1982, n. 531, e dall'art. 1 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, per il pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali di cui all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e rimaste insolute;

d) ad effettuare — ai sensi dell'art. 45 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531 — il pagamento delle rate relative ai mutui stipulati dalla ex S.A.R.A. e dai consorzi siciliani;

e) ad erogare — ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 — contributi in conto interessi agli enti concessionari di autostrade o alle società da essi appositamente costituite per realizzare, in regime di concessione, infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purché concesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.

Gli oneri relativi saranno assunti a carico del Fondo con l'osservanza dei criteri e delle modalità di seguito indicati.

Art. 4.

L'organizzazione del Fondo è costituita da: un ufficio amministrativo contabile e da un ufficio segreteria affari generali e personale.

L'ordinamento e le attribuzioni dei suddetti uffici saranno stabiliti dal comitato amministrativo del Fondo.

L'organico del personale degli uffici sarà determinato dal comitato amministrativo, con delibera da sottoporre al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, per l'approvazione.

Art. 5.

Il Fondo può avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, oltre che del proprio personale, di personale dipendente dall'amministrazione statale, da enti pubblici, da istituti di credito operanti nel settore autostradale e da enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade e di ferrovie metropolitane.

Il personale proprio del Fondo è assunto in base alle norme del contratto d'impiego privato.

Art. 6.

Il Fondo per speciali incarichi di consulenza legale e amministrativa e per l'esame di particolari questioni può avvalersi di consulenti esterni la cui scelta è effettuata dal comitato amministrativo, su proposta del presidente.

Titolo II
DOTAZIONI FINANZIARIE

Art. 7.

Le disponibilità finanziarie del Fondo sono costituite:

dalle dotazioni statali di cui all'art. 8 della legge 28 marzo 1968, n. 382 (autostrade) e dall'art. 9 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 (ferrovie metropolitane);

dalle somme recuperate per effetto della surroga del Tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale;

dalle somme annualmente assegnate al Fondo da apposite disposizioni di legge per il pagamento delle rate relative ai mutui a suo tempo stipulati dalla ex S.A.R.A. e dai consorzi per le autostrade siciliane;

dalle somme versate dagli enti concessionari di autostrade, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a titolo di maggiori introiti da pedaggio e di sovrapprezzi, nonché dai relativi eventuali interessi di mora;

dalle quote annuali di rimborso dei debiti verso lo Stato, versate dai concessionari autostradali a norma dell'art. 15, comma quarto, della citata legge 12 agosto 1982, n. 531, e dai relativi eventuali interessi di mora;

dalle somme per eventuali interessi maturati sulle proprie disponibilità;

da ogni altra entrata legittimamente acquisita.

Art. 8.

Le disponibilità del Fondo, in base al riparto che sarà determinato dal comitato amministrativo all'inizio di ogni esercizio, saranno tenute in parte presso la Tesoreria centale dello Stato ed in parte presso istituti di credito di diritto pubblico.

L'istituto di credito prescelto per il deposito presso di esso di parte delle disponibilità curerà anche il servizio di cassa del Fondo in base ad apposita convenzione che all'uopo verrà stipulata.

Art. 9.

Le disponibilità del Fondo potranno essere impiegate:

1) nell'acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie o titoli ad esse equiparati, di titoli obbligazionari;

2) nell'acquisto di immobili per uso degli uffici del Fondo, nonché, sempre con esclusivo riferimento agli uffici, per qualsiasi operazione immobiliare.

Gli impieghi di cui al numero 1) non potranno globalmente superare la misura del 5% del conferimento statale effettivamente versato, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Gli impieghi di cui al numero 2) dovranno essere preventivamente autorizzati dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Titolo III
ORGANI DEL FONDO

Art. 10.

Sono organi del Fondo:

a) il presidente;
b) il comitato amministrativo;
c) il collegio sindacale.

Art. 11.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro tra i membri del comitato amministrativo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, anche in giudizio, convoca e presiede il comitato amministrativo; firma, insieme al segretario, i verbali delle sue adunanze, e vigila sulla esecuzione delle delibere assunte.

Egli ha il più ampio mandato per la gestione e l'amministrazione del Fondo per tutto quanto non riservato espressamente alla competenza del comitato amministrativo.

Il presidente può, inoltre, adottare in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del comitato amministrativo, riferendone allo stesso nella sua prima riunione.

Art. 12.

Il componente del comitato amministrativo tra quelli nominati in rappresentanza del Ministero del tesoro, avente qualifica ed anzianità più elevate nell'ambito dell'amministrazione statale, è il vice presidente del Fondo ed assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13.

Il comitato amministrativo è composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore dei finanziamenti autostradali ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

Il comitato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, è integrato con un rappresentante degli enti locali o degli enti o società concessionari di ferrovie metropolitane.

I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministero del tesoro, durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati.

Essi continuano a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del loro mandato ed occorrendo fino a che vengano nominati i loro successori.

In caso di sotituzione, i nuovi membri nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato conferito a quelli sostituiti.

Art. 14.

Il comitato amministrativo è investito del più ampio mandato per la gestione e amministrazione del Fondo.

Spetta, tra l'altro, al comitato amministrativo:

a) formulare proposte al Ministero del tesoro o ad altre amministrazioni ritenute utili nei settori di competenza;

b) disporre l'esecuzione di studi su problemi di particolare interesse concernenti le materie di competenza, portandone i risultati a conoscenza di amministrazioni statali e di enti interessati;

c) proporre le norme relative all'organizzazione dei servizi, all'amministrazione, alla gestione e al funzionamento del Fondo;

d) proporre i criteri e le modalità secondo cui dovrà estrinsecarsi l'intervento del Fondo;

e) stabilire l'ordinamento e le attribuzioni degli uffici del Fondo;

f) determinare l'organico del relativo personale;

g) deliberare sull'impiego delle disponibilità del Fondo, di cui all'art. 9 delle presenti norme;

h) nominare, su proposta del presidente, il proprio segretario, scegliendolo anche tra persona estranea al Fondo;

i) deliberare sulle spese di funzionamento del Fondo e stabilire i limiti di competenza del presidente per le spese di carattere ordinario;

l) deliberare sul bilancio consuntivo e sul conto economico annuale, sentito il collegio sindacale;

m) proporre la misura dei compensi al presidente, ai membri del comitato amministrativo e del collegio sindacale;

n) assumere il personale.

Le deliberazioni di cui alle lettere *c), d), f),* e *g),* per quanto occorra; *l)* ed *m)* sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 15.

Le adunanze del comitato amministrativo sono convocate a mezzo di lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da indirizzare a tutti i componenti del comitato e del collegio sindacale, al loro domicilio, almeno otto giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche telegraficamente purché almeno due giorni prima della riunione.

Su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti il presidente è tenuto a convocare il comitato amministrativo.

Per la validità della riunione, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del comitato amministrativo.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario del comitato amministrativo e da lui firmati insieme con il presidente.

Art. 16.

Il collegio sindacale è composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore autostradale e degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro tesoro, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I sindaci restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del mandato ed occorrendo fino alla nomina dei loro successori.

Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il presidente del collegio sindacale, il quale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

In caso di sostituzione, i nuovi membri nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato conferito a quelli sostituiti.

Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni in conformità alle norme del codice civile, in quanto applicabili, ad ogni altra disposizione di legge e alle presenti norme.

I sindaci intervengono alle riunioni del comitato amministrativo.

Titolo IV

CRITERI E MODALITÀ D'INTERVENTO

Sezione I - *Interventi fidejussori*

Art. 17.

Il Fondo interviene per rendere operante la garanzia dello Stato, che ai sensi della legge 24 luglio 1971, n. 729 e della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e loro successive modificazioni e integrazioni, assiste i mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da società per azioni a prevalente capitale pubblico, nonché da enti locali o consorzi di enti locali.

L'intervento del Fondo si esplica anche nei riguardi delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito, a ciò autorizzati, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade o ferrovie metropolitane.

I suddetti enti trasmetteranno al Fondo copia certificata conforme dei contratti di mutuo stipulati e dei regolamenti dei prestiti obbligazionari emessi. Gli istituti di credito indicheranno, altresì, i mutui accordati in contropartita delle obbligazioni emesse con i necessari elementi per individuarli.

Art. 18.

Il Fondo interviene per rivalere i creditori o gli obbligazionisti dell'importo garantito dallo Stato delle rate scadute e non pagate limitatamente alla quota di rimborso del capitale e al pagamento degli interessi, esclusi quelli moratori ed ogni altro onere e spesa.

Art. 19.

Nel caso di mancato pagamento, alla scadenza fissata nel contratto di mutuo, della rata di ammortamento da parte del debitore, l'istituto creditore ne dà immediata notizia al Fondo, comunicando, altresì, di avere sollecitato il debitore medesimo all'adempimento degli obblighi assunti e di avere invitato il tesoriere di questi, a norma della convenzione per il servizio di tesoreria stipulata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 382/1968 e dell'art. 6 della legge n. 1042/1969, a prelevare dai fondi comunque giacenti presso di lui le somme occorrenti per il soddisfo della rata scaduta e non pagata.

Persistendo l'inadempimento del debitore e non avendo il tesoriere del debitore medesimo provveduto a versare l'importo della rata di ammortamento scaduta, l'istituto creditore chiede al Fondo di rendere operante la garanzia dello Stato e di soddisfare, quindi, il suo credito, per capitale ed interessi con le modalità di cui al precedente art. 18.

Art. 20.

Nel caso di mancato pagamento alle scadenze rateali risultanti dai titoli obbligazionari della rata di ammortamento da parte dell'ente emittente, il rappresentante comune degli obbligazionisti, attestando la sua qualifica, chiede al Fondo di rendere operante la garanzia dello Stato e di mettere, quindi, a disposizione le somme relative per capitale e interessi con le modalità di cui al precedente art. 18.

La richiesta deve essere corredata da un certificato redatto da un notaio da cui risulti che l'ente debitore non ha provveduto a pagare la rata di ammortamento delle obbligazioni.

Ricevuta la richiesta del rappresentante comune degli obbligazionisti, il Fondo provvede ad invitare l'ente debitore e il tesoriere di questi ad assolvere agli obblighi assunti rispettivamente, con l'emissione del prestito obbligazionario e con la convenzione per il servizio di tesoreria.

Art. 21.

Il Fondo, ove riconosca ammissibile la richiesta di operatività della garanzia statale, la trasmette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'autorizzazione ad imputare i relativi oneri alle disponibilità del Fondo medesimo.

Ottenuta l'autorizzazione il Fondo versa all'istituto creditore l'importo della rata di ammortamento del mutuo scaduta e non pagata dal debitore. Per i prestiti obbligazionari il Fondo comunica al rappresentante comune degli obbligazionisti che le somme relative alla rata di ammortamento scaduta e non pagata sono disponibili per l'incasso presso l'istituto di credito all'uopo incaricato dal Fondo medesimo.

Art. 22.

Il Fondo dà comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, del pagamento delle somme dovute per la inadempienza del debitore ai fini della surroga nei diritti dei creditori verso il debitore, in conseguenza della operatività della garanzia statale per il recupero delle somme pagate.

Il Ministero del tesoro versa al Fondo le somme recuperate per effetto della surroga di cui al precedente comma.

Il Fondo comunica al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il mese di aprile la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente delle somme pagate per effetto dell'operatività della garanzia statale e di quelle recuperate ai sensi del comma precedente.

Sezione II - *Interventi diversi*

Art. 23.

Il Fondo provvede — ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 — al pagamento, in sostituzione dell'A.N.A.S., delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) — dichiarata decaduta dalla concessione di costruzione ed esercizio con decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106 — con le disponibilità recate dagli stanziamenti annualmente autorizzati con apposite disposizioni inserite nelle leggi di approvazione del bilancio.

A tal fine, l'A.N.A.S. trasmette tempestivamente al Fondo gli avvisi di pagamento inviati dagli istituti creditori, per il soddisfacimento alle scadenze, delle relative rate di mutuo.

Art. 24.

Il Fondo provvede, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531, al pagamento delle rate dei mutui stipulati entro il 31 dicembre 1979, con scadenza successiva al 31 dicembre 1982, dai consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela con le disponibilità annualmente autorizzate, con apposita disposizione, dalla legge di approvazione del bilancio. Per il pagamento di detti interventi, i consorzi interessati inviano al Fondo un programma annuale relativo agli interventi medesimi.

Art. 25.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma sesto, della legge 12 agosto 1982, n. 531, e dell'art. 1 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, il Fondo interviene per il pagamento delle rate di mutuo rimaste insolute, alle scadenze, dalle società concessionarie autostradali di cui all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544.

I concessionari interessati che prevedono di non poter far fronte, in tutto o in parte, con i propri mezzi finanziari al pagamento delle rate in scadenza, devono darne comunicazione al Fondo con preavviso di quindici giorni.

In caso di mancato pagamento delle rate scadute, i concessionari richiedono telegraficamente l'intervento del Fondo comunicando l'importo effettivamente rimasto insoluto, motivando le ragioni dell'inadempienza.

Le comunicazioni di cui al presente articolo sono firmate dal rappresentante legale degli enti concessionari e dal presidente del collegio sindacale.

Art. 26.

Il Fondo eroga — a termine dell'art. 10, comma quinto, della legge 24 marzo 1989, n. 122 — contributi in conto interessi a fronte di mutui contratti dagli enti concessionari di autostrade o dalle società da essi appositamente costituite, per la realizzazione e la gestione in regime di concessione delle infrastrutture di cui al comma primo dell'art. 10 della legge medesima, con le modalità e nella misura stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Per l'effettuazione di detti interventi, il Fondo utilizza il saldo netto accertato al 1° gennaio di ciascun anno.

Per l'ottenimento del contributo, gli enti concessionari di autostrade o le società da essi appositamente costituite, acquisiscono la concessione di cui al comma 1 del citato art. 10 della legge 24 marzo 1989, n. 122, e stipulano apposita convenzione con l'A.N.A.S. per le modalità di utilizzo delle risorse e dei finanziamenti a tal fine disponibili.

I mutui destinati alla realizzazione dei programmi convenzionati possono essere chiesti agli istituti e sezioni di credito speciale abilitati al finanziamento delle opere pubbliche.

Copia della domanda è trasmessa al Ministero del tesoro, all'A.N.A.S. e al Fondo. Il Ministero del tesoro, sentito il Fondo, comunica all'istituto di credito interessato l'ammissione dell'operazione al contributo in relazione alle disponibilità esistenti.

La concessione di tali mutui è effettuata dagli istituti alle ordinarie condizioni di mercato, a tasso fisso o variabile anche con ricorso a provvista in valuta estera, per una durata massima di quindici anni.

L'istituto di credito trasmette al Fondo copia della delibera di concessione del finanziamento e del relativo contratto di mutuo.

Il contributo è stabilito nella misura del 50% della quota interessi compresa nella rata di ammortamento di ciascun mutuo e sarà corrisposto direttamente al mutuatario.

L'erogazione del contributo è deliberata dal Fondo sulla base del contratto di mutuo. Il relativo pagamento sarà effettuato annualmente o semestralmente secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 27.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per la formulazione del bilancio si osservano le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

Il bilancio deve essere deliberato dal comitato amministrativo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, sentita la relazione del collegio sindacale, al quale deve essere rimesso, per il competente esame, almento trenta giorni prima della convocazione del comitato medesimo.

Il bilancio, corredato con la relazione del comitato amministrativo e con quella del collegio sindacale, è trasmesso per l'approvazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 28.

Effettuati gli accantonamenti ai fondi vari, l'avanzo di amministrazione è destinato ad aumento delle dotazioni finanziarie del Fondo.

Art 29.

Le spese generali e quelle di funzionamento sono coperte, di regola, con i proventi derivanti dall'impiego delle disponibilità del Fondo.

Art 30.

La riscossione delle entrate è effettuata con ordinativi di incasso.

Le spese, liquidate sulla base di titoli e documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori, sono effettuate con mandati di pagamento sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa del Fondo.

Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono firmati dal presidente del Fondo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Art. 31.

I mandati di pagamento devono indicare:

a) la somma netta da pagare (in cifre e in lettere);

b) il nome del creditore ed eventualmente delle persone autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza;

c) il modo di pagamento;

d) l'oggetto della spesa;

e) la data di emissione.

Per i pagamenti disposti a favore di enti o di società, oltre all'indicazione della persona fisica autorizzata a rilasciare quietanza per il beneficiario, devono essere indicati anche gli estremi dell'atto legale da cui risulta la relativa autorizzazione.

Art. 32.

Le scritture contabili sono costituite:

a) da un libro giornale;

b) da conti nei quali vengono classificate secondo l'oggetto le stesse operazioni registrate a giornale;

c) dal libro degli inventari dei beni immobili e mobili;

d) da ogni altro libro o scrittura contabile ritenuti necessari per la migliore evidenza dei fatti amministrativi.

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33.

Le deliberazioni del comitato amministrativo del Fondo da sottoporre all'approvazione del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non potranno essere eseguite se non dopo che esse siano state approvate.

Art. 34.

Il Fondo può richiedere agli istituti di credito, ai consorzi e società concessionari per la costruzione di autostrade e di ferrovie metropolitane nonché ad enti locali o consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, le notizie, i dati e le situazioni ritenute opportune.

Art. 35.

Le eventuali modifiche alle presenti norme saranno apportate con la procedura indicata all'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 382.

90A4306

DECRETO 6 ottobre 1990.

Emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990-1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1990, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990-1994;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990-1994, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990-1994 per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 96,25, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 22 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1990.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 22 agosto 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1990-1994.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 3,75 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1990 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'uno per cento, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «*prezzo fisso di emissione*» *maggiorato dell'importo* marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in lire 96,25 e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 ottobre 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 ottobre 1990; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quarantasei giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1990. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 17 ottobre 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantasei giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui alle premesse, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare, con l'osservanza delle disposizioni del precedente art. 1, terzo comma.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1990
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 187

90A4363

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 ottobre 1990.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari, convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 7;

Viste le deliberazioni n. 621/AS e 622/AS del 2 agosto 1990 dell'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato concernente l'aumento delle tariffe per il trasporto dei passeggeri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 ottobre 1990;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1990, alle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) PARTE II - *Condizioni particolari:*

A) Capo IV - Formazione dei prezzi di trasporto:

Art. 19 - *Calcolo dei prezzi:*

§ 1 - *Distanze* - Agli effetti della tassazione dei trasporti, le distanze indicate ai punti a, b, c, si computano come segue:

a) da km 1 a km 100, di 10 in 10 chilometri;

b) da km 101 a km 350, di 25 in 25 chilometri;

c) da km 351 a km 1000, di 50 in 50 chilometri;

d) da km 1001 a km 3000, di 100 in 100 chilometri.

§ 7 - Il testo della nota (1) in calce all'art. 19 è sostituito come segue:

«I prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti che per ragazzi e per qualsiasi tariffa, eccettuate le tariffe n. 14, n. 14-*bis* e n. 14-*ter*, sono stabiliti in L. 1.700 per la 1ª classe ed in L. 1.000 per la 2ª classe».

2) Le basi chilometriche delle tariffe numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituite con quelle riportate nella tabella figurante nell'allegato 1 al presente decreto.

3) I prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 2 al presente decreto.

4) I diritti fissi, le basi chilometriche e i prezzi della tariffa n. 21, rispettivamente delle serie A-C-B, e quelli della tariffa n. 22 sono sostituiti con quelli riportati nelle tabelle figuranti nell'allegato 3 al presente decreto.

5) I prezzi della tariffa n. 25 per i biglietti chilometrici sono stabiliti in L. 267.000 ed in L. 157.000, rispettivamente per la 1ª e la 2ª classe.

Gli allegati 1, 2 e 3 fanno parte integrante del presente decreto.

6) È istituita la tariffa 14-*ter* - Servizio urbano di Palermo, i cui prezzi sono riportati nell'allegato 4 che fa parte integrante del presente decreto.

L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a modificare i prezzi della tariffa 14-*ter* in relazione alle variazioni apportate alla tariffa dei servizi urbani sulle corrispondenti tratte e quelle dei servizi extra urbani.

Art. 2.

Con decorrenza 1° novembre 1990, alle «Condizioni e tariffe per trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato» è apportata la seguente modificazione:

PARTE II - *Tariffe:* Capo VI - Tariffe eccezionali:

Tariffa eccezionale n. 221: Condizione particolare VI:

Il prezzo del biglietto di passaggio marittimo è aumentato da L. 12.800 per gli adulti e da L. 6.400 per i ragazzi, rispettivamente, a L. 13.800 e a L. 6.900.

Art. 3.

Con decorrenza 1° maggio 1991, alle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) PARTE II - *Condizioni particolari:*

A) Capo IV - Formazione dei prezzi di trasporto:

Art. 19 - *Calcolo dei prezzi:*

§ 7 - Il testo della nota (1) in calce all'art. 19 è sostituito come segue:

«I prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti che per ragazzi e per qualsiasi tariffa, eccettuate le tariffe n. 14, n. 14-*bis* e n. 14-*ter*, sono stabiliti in L. 1.900 per la 1ª classe ed in L. 1.100 per la 2ª classe».

2) Le basi chilometriche delle tariffe numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituite con quelle riportate nella tabella figurante nell'allegato 5 al presente decreto.

3) I prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 6 al presente decreto.

4) I diritti fissi, le basi chilometriche e i prezzi della tariffa n. 21, rispettivamente delle serie A-C-B, e quelli della tariffa n. 22 sono sostituiti con quelli riportati nelle tabelle figuranti nell'allegato 7 al presente decreto.

5) I prezzi della tariffa n. 25 per i biglietti chilometrici sono stabiliti in L. 295.000 ed in L. 173.000, rispettivamente per la 1ª e la 2ª classe.

Gli allegati 5, 6 e 7 fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Con decorrenza 1° maggio 1991, alle «Condizioni e tariffe per trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato» è apportata la seguente modificazione:

PARTE II - *Tariffe:* Capo VI - Tariffe eccezionali:

Tariffa eccezionale n. 221: Condizione particolare VI:

Il prezzo del biglietto di passaggio marittimo è aumentato da L. 13.800 per gli adulti e da L. 6.900 per i ragazzi, rispettivamente, a L. 15.000 e a L. 7.500.

Art. 5.

Con decorrenza 1° novembre 1991, alle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) PARTE II - *Condizioni particolari:*

A) Capo IV - Formazione dei prezzi di trasporto:

Art. 19 - *Calcolo dei prezzi:*

§ 7 - Il testo della nota (1) in calce all'art. 19 è sostituito come segue:

«I prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti che per ragazzi e per qualsiasi tariffa, eccettuate le tariffe n. 14, n. 14-*bis* e n. 14-*ter*, sono stabiliti in L. 2.500 per la 1ª classe ed in L. 1.500 per la 2ª classe».

2) Le basi chilometriche delle tariffe numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituite con quelle riportate nella tabella figurante nell'allegato 8 al presente decreto.

3) I prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 9 al presente decreto.

4) I diritti fissi, le basi chilometriche e i prezzi della tariffa n. 21, rispettivamente delle serie A-C-B, e quelli della tariffa n. 22 sono sostituiti con quelli riportati nelle tabelle figuranti nell'allegato 10 al presente decreto.

5) I prezzi della tariffa n. 25 per i biglietti chilometrici sono stabiliti in L. 339.000 ed in L. 199.000, rispettivamente per la 1ª e la 2ª classe.

Gli allegati 8, 9 e 10 fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Con decorrenza 1° novembre 1991, alle «Condizioni e tariffe per trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato» è apportata la seguente modificazione:

PARTE II - *Tariffe:* Capo VI - Tariffe eccezionali:

Tariffa eccezionale n. 221: Condizione particolare VI:

Il prezzo del biglietto di passaggio marittimo è aumentato da L. 15.000 per gli adulti e da L. 7.500 per i ragazzi, rispettivamente, a L. 16.800 e a L. 8.400.

Art. 7.

L'Ente ferrovie dello Stato provvederà, nell'ambito della propria autonomia, ad emanare il provvedimento di aumento dei supplementi per treni classificati IC, con la stessa decorrenza degli aumenti tariffari di cui ai precedenti articoli 1, 3, 5.

Art. 8.

L'Ente ferrovie dello Stato al fine di agevolare la mobilità urbana ed extra urbana sulle brevi distanze, provvederà ad istituire tariffe agevolate valide per le aree metropolitane e per l'effettuazione dei servizi integrati con altri mezzi di trasporto previ accordi con gli enti interessati.

Art. 9.

L'Ente ferrovie dello Stato provvederà ad applicare per i treni ETR 450 prezzi particolari diversificati per relazione correlati alle specifiche modalità di esercizio.

Roma, 4 ottobre 1990

Il Ministro: BERNINI

ALLEGATO 1

Tariffe per viaggi di corsa semplice

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

TARIFFE		ZONE DI PERCORRENZA - Km.			
		≤ 100	101≤350	351≤1000	1001≤3000
Ord. n. 1	1 cl.	107,10	102,01	102,01	17,01
	2 cl.	63,00	60,00	60,00	10,00
Rid. n. 2	1 cl.	91,04	86,71	86,71	17,01
	2 cl.	53,55	51,01	51,01	10,00
Rid. n. 3	1 cl.	96,39	91,81	91,81	17,01
	2 cl.	56,70	54,01	54,01	10,00
Rid. n. 4	1 cl.	85,68	81,61	81,61	17,01
	2 cl.	50,40	48,00	48,00	10,00
Rid. n. 5	1 cl.	74,97	71,41	71,41	17,01
	2 cl.	44,10	42,00	42,00	10,00
Rid. n. 6	1 cl.	64,26	61,21	61,21	17,01
	2 cl.	37,80	36,00	36,00	10,00

Tariffa ridotta n. 2 - 15% Viaggi di andata e ritorno

Tariffa ridotta n. 3 - 10% Cat.VIII(Invalidi), IX(C.R.I.), Militari

Tariffa ridotta n. 4 - 20% Comitive 10 persone

Tariffa ridotta n. 5 - 30% Comitive 25 p.-Carta Famiglia-Carta d'Argento

Tariffa ridotta n. 6 - 40% Comitive 400 persone.

ALLEGATO 2

TARIFFA N. 15

Biglietti turistici di libera circolazione per viaggiatori stranieri ed italiani residenti all'estero

VALIDITA'	PREZZI			
	1^ classe		2^ classe	
	ADULTI	RAGAZZI	ADULTI	RAGAZZI
8 giorni	230.000	115.000	153.000	77.000
15 giorni	288.000	144.000	192.000	96.000
21 giorni	334.000	167.000	222.000	111.000
30 giorni	403.000	202.000	268.000	134.000

Diritto di proroga per ciascun giorno

VALIDITA	PREZZI			
	1^ classe		2^ classe	
	ADULTI	RAGAZZI	ADULTI	RAGAZZI
15 giorni	19.900	10.000	14.700	7.400
21 giorni	18.000	9.000	13.300	6.700
30 giorni	16.100	8.100	10.700	5.400

ALLEGATO 3

Tariffa n. 21 : Serie A - Abbonamento mensile ordinario
Basi chilometriche in lire per viaggiatore

Classe	Diritto fisso	ZONE DI PERCORRENZA - KM.						
		1 --- 25	26 --- 50	51 --- 100	101 --- 300	301 --- 500	501 --- 700	701 --- 2000
1	18.400	1.591,32	1.193,49	1.034,36	636,53	477,40	238,70	159,14
2	10.800	936,07	702,06	608,45	374,43	280,83	140,42	93,61

Serie B - Abbonamento intera rete
Prezzi in lire per viaggiatore e per mese

C L A S S E	CATEGORIA S	CATEGORIA O
1	816.000	628.000
2	480.000	369.000

Serie C - Abbonamento 6 giorni
Basi chilometriche in lire per viaggiatore

Classe	Diritto fisso	ZONE DI PERCORRENZA - KM.			
		1 --- 25	26 --- 50	51 --- 100	101 --- 150
1	8.000	645,82	581,24	516,66	452,08
2	4.700	379,89	341,91	303,92	265,93

Tariffa n. 22 - Abbonamento mensile ridotto
Basi chilometriche in lire per viaggiatore

Classe	Diritto fisso	ZONE DI PERCORRENZA - KM.			
		1 --- 25	26 --- 50	51 --- 100	101 --- 250
1	11.300	981,74	736,31	539,96	343,61
2	6.600	577,49	433,12	317,62	202,13

ALLEGATO 4

TARIFFA N. 14 TER - SERVIZIO URBANO DI PALERMO

PERCORRENZE	PREZZI	
	Corsa semplice 2^ classe	Abbonamento speciale mensile 2^ classe
Da una qualsiasi stazione del tratto Palermo C.le (inclusa) a Giachery o viceversa	L. 600	L. 12.000

ALLEGATO 5

Tariffe per viaggi di corsa semplice

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

TARIFFE		ZONE DI PERCORRENZA - Km.			
		≥ 100	101≤350	351≤1000	1001≤3000
Ord. n. 1	1 cl.	116,11	109,99	109,99	23,81
	2 cl.	68,30	64,70	64,70	14,00
Rid. n. 2	1 cl.	98,70	93,50	93,50	23,81
	2 cl.	58,06	55,00	55,00	14,00
Rid. n. 3	1 cl.	104,50	99,00	99,00	23,81
	2 cl.	61,47	58,23	58,23	14,00
Rid. n. 4	1 cl.	92,89	88,00	88,00	23,81
	2 cl.	54,64	51,76	51,76	14,00
Rid. n. 5	1 cl.	81,28	77,00	77,00	23,81
	2 cl.	47,81	45,29	45,29	14,00
Rid. n. 6	1 cl.	69,67	66,00	66,00	23,81
	2 cl.	40,98	38,82	38,82	14,00

Tariffa ridotta n. 2 - 15% Viaggi di andata e ritorno

Tariffa ridotta n. 3 - 10% Cat.VIII(Invalidi), IX(C.R.I.), Militari

Tariffa ridotta n. 4 - 20% Comitive 10 persone

Tariffa ridotta n. 5 - 30% Comitive 25 p.-Carta Famiglia-Carta d'Argento

Tariffa ridotta n. 6 - 40% Comitive 400 persone.

ALLEGATO 6

TARIFFA N. 15

Biglietti turistici di libera circolazione per viaggiatori stranieri ed italiani residenti all'estero

VALIDITA'	PREZZI			
	1^ classe		2^ classe	
	ADULTI	RAGAZZI	ADULTI	RAGAZZI
8 giorni	254.000	127.000	169.000	85.000
15 giorni	318.000	159.000	212.000	106.000
21 giorni	369.000	185.000	246.000	123.000
30 giorni	445.000	223.000	296.000	148.000

Diritto di proroga per ciascun giorno

VALIDITA'	PREZZI			
	1^ classe		2^ classe	
	ADULTI	RAGAZZI	ADULTI	RAGAZZI
15 giorni	21.900	11.000	16.200	8.100
21 giorni	19.800	9.900	14.600	7.300
30 giorni	17.600	8.800	11.700	5.900

ALLEGATO 7

Tariffa n. 21 : Serie A - Abbonamento mensile ordinario
Basi chilometriche in lire per viaggiatore

Classe	Diritto fisso	ZONE DI PERCORRENZA - KM.						
		1 --- 25	26 --- 50	51 --- 100	101 --- 300	301 --- 500	501 --- 700	701 --- 2000
1	20.300	1.750,46	1.312,85	1.137,80	700,19	525,14	262,57	175,05
2	11.900	1.029,68	772,26	669,30	411,88	308,91	154,46	102,97

Serie B - Abbonamento intera rete
Prezzi in lire per viaggiatore e per mese

C L A S S E	CATEGORIA S	CATEGORIA O
1	934.000	691.000
2	549.000	406.000

Serie C - Abbonamento 6 giorni
Basi chilometriche in lire per viaggiatore

Classe	Diritto fisso	ZONE DI PERCORRENZA - KM.			
		1 --- 25	26 --- 50	51 --- 100	101 --- 150
1	8.900	710,40	639,36	568,32	497,28
2	5.200	417,88	376,09	334,30	292,52

Tariffa n. 22 - Abbonamento mensile ridotto
Basi chilometriche in lire per viaggiatore

Classe	Diritto fisso	ZONE DI PERCORRENZA - KM.			
		1 --- 25	26 --- 50	51 --- 100	101 --- 250
1	12.500	1.079,91	809,94	593,95	377,97
2	7.300	635,24	476,43	349,39	222,34

ALLEGATO 8

Tariffe per viaggi di corsa semplice

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

TARIFFE		ZONE DI PERCORRENZA - Km.			
		≥ 100	101≤350	351≤1000	1001≤3000
Ord. n. 1	1 cl.	132,18	122,57	122,57	37,40
	2 cl.	77,75	72,10	72,10	22,00
Rid. n. 2	1 cl.	112,36	104,20	104,20	37,40
	2 cl.	66,09	61,29	61,29	22,00
Rid. n. 3	1 cl.	118,97	110,32	110,32	37,40
	2 cl.	69,98	64,90	64,90	22,00
Rid. n. 4	1 cl.	105,75	98,07	98,07	37,40
	2 cl.	62,20	57,68	57,68	22,00
Rid. n. 5	1 cl.	92,53	85,81	85,81	37,40
	2 cl.	54,43	50,48	50,48	22,00
Rid. n. 6	1 cl.	79,31	73,55	73,55	37,40
	2 cl.	46,65	43,26	43,26	22,00

Tariffa ridotta n. 2 - 15% Viaggi di andata e ritorno

Tariffa ridotta n. 3 - 10% Cat.VIII(Invalidi), IX(C.R.I.), Militari

Tariffa ridotta n. 4 - 20% Comitive 10 persone

Tariffa ridotta n. 5 - 30% Comitive 25 p.-Carta Famiglia-Carta d'Argento

Tariffa ridotta n. 6 - 40% Comitive 400 persone.

ALLEGATO 9

TARIFFA N. 15

Biglietti turistici di libera circolazione per viaggiatori stranieri ed italiani residenti all'estero

VALIDITA'	PREZZI			
	1^ classe		2^ classe	
	ADULTI	RAGAZZI	ADULTI	RAGAZZI
8 giorni	293.000	147.000	195.000	98.000
15 giorni	367.000	184.000	244.000	122.000
21 giorni	425.000	213.000	283.000	142.000
30 giorni	513.000	257.000	342.000	171.000

Diritto di proroga per ciascun giorno

VALIDITA'	PREZZI			
	1^ classe		2^ classe	
	ADULTI	RAGAZZI	ADULTI	RAGAZZI
15 giorni	25.300	12.700	18.700	9.400
21 giorni	22.900	11.500	16.900	8.500
30 giorni	20.400	10.200	13.600	6.800

ALLEGATO 10

Tariffa n. 21 : Serie A - Abbonamento mensile ordinario
Basi chilometriche in lire per viaggiatore

Classe	Diritto fisso	ZONE DI PERCORRENZA - KM.						
		1 --- 25	26 --- 50	51 --- 100	101 --- 300	301 --- 500	501 --- 700	701 --- 2000
1	23.300	2.013,04	1.509,78	1.308,48	805,22	603,92	301,96	201,31
2	13.700	1.184,14	888,11	769,70	473,66	355,25	177,63	118,42

Serie B - Abbonamento intera rete
Prezzi in lire per viaggiatore e per mese

C L A S S E	CATEGORIA S	CATEGORIA O
1	1.073.575	794.000
2	631.000	467.000

Serie C - Abbonamento 6 giorni
Basi chilometriche in lire per viaggiatore

Classe	Diritto fisso	ZONE DI PERCORRENZA - KM.			
		1 --- 25	26 --- 50	51 --- 100	101 --- 150
1	10.200	816,96	735,27	653,57	571,87
2	6.000	480,56	432,51	384,45	336,39

Tariffa n. 22 - Abbonamento mensile ridotto
Basi chilometriche in lire per viaggiatore

Classe	Diritto fisso	ZONE DI PERCORRENZA - KM.			
		1 --- 25	26 --- 50	51 --- 100	101 --- 250
1	14.300	1.241,91	931,44	683,05	434,67
2	8.400	730,53	547,90	401,80	255,69

90A4317

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 settembre 1990.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1989 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1990 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta Laboratori Guieu di Confienza, con la quale è stata richiesta autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse, la ditta Laboratori Guieu, con sede in via Robbio, 35, Confienza (Pavia), è autorizzata a produrre e a mettere in vendita per il consumo nazionale, nel corso dell'anno 1990, le seguenti sostanze:

Codeina base	kg	200
Diidrocodeina base	»	150
Diacetilmorfina	g	100
Monoacetilmorfina	»	50
Acetilcodeina	»	100

Roma, 27 settembre 1990

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

90A4318

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° ottobre 1990.

Piano di finanziamento per interventi su edifici privati danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 2020/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1987, con la quale si dettano norme in merito ai compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1988, concernente la disciplina dei criteri e delle modalità in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli Romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo;

Viste le note della prefettura di Modena n. 781/20.1 del 20 ottobre 1989, n. 1235/20.1 del 5 ottobre 1989, n. 1302/20.1 del 26 luglio 1989, n. 1108/20.1 del 9 ottobre 1989, e le note della prefettura di Reggio Emilia n. 1254/20.3 del 18 agosto 1989, n. 1111/20.3 del 5 settembre 1989, n. 626/20.3 del 26 agosto 1989, n. 1781/20.3 del 24 agosto 1989, n. 674/20.3 del 24 agosto 1989, n. 1813/20.3 del 29 agosto 1989, n. 1089/20.3 del 26 agosto 1989, n. 1724/20.3 del 17 luglio 1989, n. 1095/20.3 del 24 agosto 1989, n. 1595/20.3 del 19 giugno 1989, n. 1290/20.3 del 7 settembre 1989, n. 1170/20.3 del 24 agosto 1989, n. 1841/20.3 del 18 agosto 1989, n. 2009/20.3 del 29 agosto 1989, n. 1518/20.3 del 9 giugno 1989, n. 1359/20.3 del 18 agosto 1989, n. 1111/20.3 del 2 ottobre 1989, n. 1032/20.3 del 5 settembre 1989, n. 1407/20.3 del 21 settembre 1989, con le quali vengono trasmesse le richieste dei comuni;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990, con la quale è stata accantonata, per interventi nel settore privato nei comuni delle province di Modena e Reggio Emilia individuati dall'ordinanza n. 1600/FPC, la somma di lire 6.195 milioni, risultante di gran lunga inferiore alla somma richiesta il cui onere ammonta a L. 12.328.479.423;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile non può adempiere a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 10 dell'ordinanza n. 1600/FPC, in quanto solo parte dei comuni interessati ha provveduto agli adempimenti di cui al comma primo dello stesso art. 10;

Ritenuto di dover disporre immediatamente l'assegnazione dei fondi relativi al settore privato, per l'esecuzione delle opere indicate nelle sopra citate richieste di finanziamento, i cui importi sono stati desunti percentualmente sull'assommare delle richieste pervenute dai comuni delle province di Modena e Reggio Emilia individuati dall'ordinanza n. 1600/FPC, nonché di dover dare direttamente ai comuni interessati la facoltà di individuare le domande ammesse a finanziamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Si autorizzano, per interventi nel settore privato nei comuni in elenco le spese a seguito indicate:

Carpi	638.938.407
Finale Emilia	348.025.566
Mirandola	376.055.596
S. Felice sul Panaro	379.923.153
Bagnoli in Piano	88.663.848
Boretto	32.431.920
Cadelbosco di Sopra	10.049.901
Campagnolo Emilia	131.954.399
Castelnovo di Sotto	11.601.103
Correggio	103.080.285
Fabbrico	78.755.046
Battatico	58.780.703
Gualtieri	177.132.373
Guastalla	880.641.703
Luzzara	5.898.086
Novellara	15.888.660
Reggio Emilia	1.790.450.699
Reggiolo	616.874.593
Rolo	3.359.179
Rubiera	151.373.119
S. Ilario Denza	10.049.901
S. Martino in Rio	192.197.593
Scandiano	92.874.167

Art. 2.

I singoli comuni, sulla scorta delle somme rese disponibili con il precedente articolo, e delle priorità definite ai sensi del primo comma dell'art. 10 dell'ordinanza n. 1600/FPC, individuano, sentito il parere della regione Emilia-Romagna, le domande ammesse a finanziamento.

Art. 3.

Resta confermato, quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 dell'ordinanza n. 1600/FPC.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4323

ORDINANZA 4 ottobre 1990.

Revoca delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 291/FPC/ZA in data 19 luglio 1984. (Ordinanza n. 2023/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista l'ordinanza n. 291/FPC/ZA in data 19 luglio 1984 concernente la «Disciplina del trattamento economico del personale, dipendente del comune di Napoli utilizzato per le esigenze connesse al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea»;

Vista la nota n. 50000 in data 17 luglio 1990, con la quale la prefettura di Napoli ha comunicato, per ciascuna unità di personale dipendente dal comune di Napoli, il periodo di effettivo impiego presso la medesima prefettura per le esigenze connesse al fenomeno bradisismico ai sensi della predetta ordinanza n. 291/FPC/ZA del 19 luglio 1984, venuto a scadere, per gli architetti Discepolo Bruno, Fiore Claudia, Cassano Franco, D'Aniello Anna Maria e Di Vicino Giacinto il 31 dicembre 1987 e per il geom. Cenatiempo Salvatore il 30 novembre 1984;

Ravvisata pertanto l'opportunità di formalizzare l'avvenuta abrogazione delle disposizioni di cui alla predetta ordinanza a far data dalla cessazione del servizio prestato presso la prefettura di Napoli, per le esigenze connesse all'evento bradisismico del personale sopraindicato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 291/FPC/ZA in data 19 luglio 1984 cessano di avere efficacia nei confronti delle unità di personale dipendenti dal comune di Napoli poste a disposizione dalla prefettura di Napoli per le esigenze connesse al bradisismo alla data per ciascuna unità indicata nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4324

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 2 ottobre 1990.

Nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 29/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 19, commi 4 e 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto del concerto intercorso tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità;

Sentiti i pareri delle commissioni: igiene e sanità del Senato e attività produttive e affari sociali della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 5 dicembre 1989 e 18 gennaio 1990;

Vista la relazione predisposta dalla commissione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1988;

Visti i provvedimenti CIP numeri 30 e 31 del 22 dicembre 1983 e n. 43 del 28 novembre 1984;

Vista la direttiva n. 89/105/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988;

Tenuto conto della sentenza 3 giugno 1988, n. 56/57, della Corte di giustizia delle Comunità europee;

Considerata l'urgenza;

Delibera

di approvare il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali e dei prodotti galenici articolato nelle seguenti norme operative:

1) *Determinazione del valore del principio attivo.*

Il valore del principio attivo contenuto in ciascuna specialità medicinale viene determinato dalla commissione prezzo farmaci di cui al punto 6), integrando il costo della materia prima all'impianto con i seguenti fattori che attengono a:

a) *Diffusione della malattia cui la specialità medicinale è destinata* - Fattore correttivo che consente di valutare la dimensione del mercato in cui il farmaco andrà a collocarsi (Co).

b) *Dosaggio* - Fattore correttivo che consente di tenere conto del rapporto tra attività del principio attivo contenuto in ogni singola confezione e suo peso (C1).

c) *Innovatività e ricerca incorporata* - Fattore correttivo che consente di misurare l'arricchimento che il nuovo principio attivo apporta al bagaglio terapeutico esistente (C2).

d) *Tecnologia usata* - Fattore correttivo che consente di tener conto del livello di sofisticazione tecnologica impiegata nella produzione del principio attivo, nonché del grado di purezza del medesimo (C3).

e) *Ricadute sul resto dell'economia* - Quest'ultimo fattore correttivo consente di prendere in considerazione la complessa valenza economica del singolo prodotto farmaceutico nel settore (C4).

La formula per la conversione del costo della materia prima (MP) nel valore del principio attivo (PA), è la seguente:

$$PA = MP\left[Co \cdot Cl\left(\frac{8C_2 + 4C_3 + 2C_4}{3} + 1\right)\right]$$

La commissione prezzo farmaci, di cui al successivo punto 6), dovrà predisporre appositi criteri di massima in modo da assicurare uniformità di giudizio nell'applicazione di singoli casi dei fattori indicati alle lettere a), b), c), d). Inoltre in occasione della realizzazione del Mercato unico europeo, sarà sottoposto a verifica il funzionamento del nuovo metodo sulla base dei risultati ottenuti.

2) *Verifica di congruità.*

Le valutazioni di cui al precedente punto, sono sottoposte dalla commissione stessa a verifica di congruità in relazione ai prezzi dei farmaci uguali registrati in altri Paesi significativi della CEE.

3) *Determinazione del prezzo al pubblico.*

Il prezzo al pubblico delle singole confezioni di specialità è fissato applicando al valore del principio attivo — così come determinato dall'apposita commissione — funzioni atte a remunerare i seguenti fattori di costo:

spese generali (SG), calcolate secondo una formula funzione dei tempi di produzione e confezionamento moltiplicati per il costo orario della manodopera e variabili al variare delle forme farmaceutiche, raggruppate in: orali solide, orali liquide, iniettabili liquide, polveri più solventi, liofilizzate, pomate, supposte e varie;

spese di informazione medico-scientifica (IMS), calcolate, secondo una formula funzione lineare delle spese generali;

remunerazione del capitale (RC), calcolata secondo una formula funzione lineare del valore del principio attivo.

La formula finale per la determinazione del prezzo ex fabbrica (RI) delle singole confezioni di specialità medicinali è pertanto:

RI = PA + SG + IMS + RC

La determinazione del prezzo al pubblico si ottiene aggiungendo al prezzo ex fabbrica il margine per la distribuzione (attualmente pari al 33%, di cui il 25% per il farmacista e l'8% per il grossista) nonché l'aliquota IVA.

4) *Adempimenti del Ministero della sanità.*

Il Ministero della sanità al momento della richiesta di determinazione del prezzo comunica al CIP le seguenti informazioni:

a) la classe terapeutica di appartenenza e il ruolo che nell'ambito della stessa potrà assumere la nuova specialità;

b) la collocazione amministrativa della specialità in uno dei seguenti gruppi:

farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;

farmaci utilizzabili nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale;

farmaci di automedicazione;

altri famaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Comunica inoltre tempestivamente al CIP le variazioni intervenute successivamente alla registrazione nella collocazione terapeutica o amministrativa delle singole specialità in commercio.

5) *Gestione del metodo.*

il servizio prodotti farmaceutici del CIP predispone appositi formulari per la rilevazione delle informazioni necessarie ai fini della determinazione dei prezzi secondo il nuovo metodo.

6) *Commissione per la determinazione del prezzo dei farmaci.*

Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, è istituita la commissione prezzo farmaci.

Di essa fanno parte rappresentanti del CIP, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanità, nonché esperti del settore di comprovata qualificazione.

La commissione prezzo farmaci dura in carica quattro anni.

7) *Applicabilità del nuovo metodo.*

Il nuovo metodo si applica per la determinazione del prezzo al pubblico delle nuove specialità, nonché per la revisione del prezzo di singole specialità già in commercio.

Non trova, invece, applicazione in caso di revisione generale dei prezzi.

8) *Specialità medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale - Prodotti da banco - Odontoiatrici - Veterinari.*

Con l'entrata in vigore del nuovo metodo per le specialità medicinali etiche non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, per le specialità medicinali denominate «prodotti da banco», appartenenti rispettivamente alle classi «d» e «c» dell'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché per le specialità medicinali per uso «odontoiatrico», per le specialità medicinali per uso «veterinario» il prezzo al pubblico, unico su tutto il territorio nazionale, è determinato dalle aziende produttrici e pertanto vengono abrogate le disposizioni contenute nei provvedimenti numeri 30 e 31 del 22 dicembre 1983 e n. 43 del 28 novembre 1984.

9) *Disposizioni finali.*

La commissione prezzo farmaci provvederà a rivedere gradualmente le situazioni di disparità pregresse, in maniera da garantire prezzi uguali per prodotti uguali e comunque prezzi conformi per prodotti analoghi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A4369

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 18 settembre 1990.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il decreto del Presidente dell'Azienda n. 10902 del 7 agosto 1990, registrato all'ufficio di ragioneria in data 10 agosto 1990, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. e sono state nominate le commissioni elettorali centrale e circoscrizionale;

Vista la nota in data 14 settembre 1990 con la quale il sig. Miosi Pietro, collaboratore amministrativo, ha comunicato la propria impossibilità a svolgere le funzioni di segretario della sopraindicata commissione elettorale centrale;

Ritenuto di dover accettare le dimissioni dall'incarico presentate dal sig. Miosi Pietro e di dover, pertanto, procedere alla nomina di un nuovo componente nell'ambito della sopraindicata commissione elettorale centrale;

Viste le terne dei candidati proposte all'esame del consiglio di amministrazione nella seduta del 1° agosto 1990;

Considerato che a norma dell'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, il segretario della commissione centrale elettorale deve essere nominato dal Presidente della commissione medesima;

Decreta:

Il sig. Miosi Pietro decade dalla nomina a segretario della commissione elettorale centrale prevista dal decreto del Presidente dell'Azienda n. 10902 del 7 agosto 1990.

Il dott. Castelli Alberto — vice dirigente — viene nominato membro della commissione elettorale centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'A.I.M.A. - parte prima.

Roma, 18 settembre 1990

Il Presidente: SACCOMANDI

90A4325

DECRETO 21 settembre 1990.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, che approva lo statuto-regolamento dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente dell'Azienda n. 10902 del 7 agosto 1990 con il quale è stata costituita la commissione elettorale circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.;

Vista la lettera con la quale il dipendente signor Giuseppe Chillura nominato membro di detta commissione, ha rappresentato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del sig. Chillura nella commissione medesima;

Decreta:

Articolo unico

Nella commissione elettorale circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione costituita come in premessa il sig. Giuseppe Chillura è sostituito dal signor Claudio Carli, collaboratore amministrativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'A.I.M.A. - parte prima.

Roma, 21 settembre 1990

Il Presidente: SACCOMANDI

90A4348

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1990, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 9, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. Sergio D'Antoni è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti — settore P.A. — in sostituzione del dimissionario dottor Moreno Gori.

90A4327

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Treviso e Verona.

Con decreti ministeriali 5 ottobre 1990, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Treviso:

1) addetti alle pulizie: 39ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 970.000 mensili;

2) addetti alla mattazione e scuoiatura del bestiame: 41ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili;

3) facchinaggio generico e/o meccanizzato; 4) addetti a carico, scarico, pesatura, selezione, cernita, insaccamento ed imballaggio di prodotti ortofrutticoli all'interno del mercato ortofrutticolo di Treviso; 6) trasporto di persone; 7) trasporto merci per c/terzi; 8) portabagagli operanti all'interno delle stazioni ferroviarie della provincia di Treviso: 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili;

5) carrellisti operanti all'interno del mercato ortofrutticolo di Treviso: 49ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.378.000 mensili.

Provincia di Verona:

portabagagli: 44ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.173.000 mensili.

90A4332

MINISTERO DEL TESORO

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10% - 1997

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1990, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle 23 serie vigenti del prestito redimibile 10% - 1997, emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 694 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 3 novembre 1990, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quattordicesima estrazione di quattro serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1991.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4334

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Revisionitalia S.r.l. - Società fiduciaria e di revisioni amministrative», in Brescia, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

Con decreto interministeriale 27 settembre 1990, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revisionitalia S.r.l. - Società fiduciaria e di revisioni amministrative», in Brescia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

90A4335

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 3 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000